



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTA** Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”*, in particolare l'articolo 19, che, al comma 1, individua il Ministero dello Sviluppo Economico quale autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni agli organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché alla loro notifica alla Commissione europea, e al successivo comma 2 reca disposizioni in merito alla valutazione e alla vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE che deve essere svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento, stabilendo inoltre che tale accreditamento costituisce presupposto al rilascio del provvedimento ministeriale di autorizzazione;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione stipulata in data 13 giugno 2011, per effetto di quanto disposto dall'art. 19, comma 3 del citato decreto n. 54/2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano – ACCREDIA – il compito di rilasciare i certificati di accreditamento in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021 17025, 17024, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della già citata Direttiva 2009/48/CE;

VISTA l'istanza di autorizzazione in data 31 ottobre 2012 dell'ISTITUTO GIORDANO S.p.A. a svolgere attività di valutazione di conformità in riferimento alla predetta Direttiva, presentata in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del citato decreto n. 54/2011 ed acquisita agli atti della deliberante Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico con prot. 235777 del 15 novembre 2012;

ACQUISITA la delibera del 25 ottobre 2012 (prot. n. 223508 del 29 ottobre 2012) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società ISTITUTO GIORDANO S.p.A. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999, ai sensi della direttiva 2009/48/CE, modulo B (esame CE del tipo);

CONSIDERATI i contenuti della predetta delibera, il medesimo Organismo, in applicazione dell'Approccio 1+, è stato valutato anche a fronte dei requisiti applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;

VISTO in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

DECRETA

Art. 1



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

1. L'Organismo ISTITUTO GIORDANO S.p.A., con sede in Via Rossini, 2- 47814 Bellaria (RN), è autorizzato a svolgere l'attività di valutazione di conformità CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE e del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 "*Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli*".
2. L'attività di valutazione di conformità CE dovrà essere effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 54/2011.

Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 3

1. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di certificazione CE in osservanza delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in particolare di quelle riferite agli articoli 21, 22, 26, 27 e 28, cui si fa rinvio.

Art. 4



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a decorrere dal 25 ottobre 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 23 del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.
3. L'Organismo oggetto della predetta notifica può eseguire le attività di un organismo notificato, autorizzate con il presente decreto, solo se non saranno sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 4, del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54.

Art. 5

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo n. 54/11, accerti o sia informato che un Organismo notificato non svolge più l'attività in osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. L'Organismo, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, e previsto all'articolo 20 comma 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 "*Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli*", versa al Ministero dello Sviluppo Economico l'importo relativo alle sole spese per le



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla
Commissione europea.

Art. 7

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

ROMA, 16 novembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
(*F.to Gianfrancesco Vecchio*)